

KRESTON GV Italy Audit S.r.l.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, n. 231**

PARTE GENERALE

1. Introduzione	4
3. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	5
4. Finalità del modello	6
5. Destinatari del Modello Organizzativo.....	6
6. Struttura del Modello Organizzativo	7
7. I reati e gli illeciti presupposto della responsabilità organizzativa	8
7.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:	8
7.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati:	8
7.3 Delitti di criminalità organizzata:	9
7.4 Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione:	9
7.5 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento:	9
7.6 Delitti contro l'industria e il commercio:	10
7.7 Reati societari:	10
7.8 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, tra cui rientrano i seguenti:	11
7.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:	11
7.10 Delitti contro la personalità individuale:	11
7.11 Abusi di mercato o "Reati di Market Abuse":	12
7.12 Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:	12
7.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:	12
7.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai reati contemplati dalla Legge 633/41 in materia di "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio":	12
7.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:	13
7.16 Reati ambientali:	13
7.17 Reati transnazionali:	14
7.18 Reati transnazionali:	14
7.19 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:	14
7.20 Razzismo e xenofobia	15
<i>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)</i>	15
7.21 Frode in competizioni sportive	15
Frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);.....	15
esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).	15
7.2 Reati transnazionali:	15
7.22 Reati tributari:	15
8. Responsabilità della società.....	15

8.1 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità	16
8.2 Sanzioni	17
9. Il Modello Organizzativo di Kreston GV Italy	18
1. Codice Etico	20
2. Risk Assessment	20
3. Aree sensibili e protocolli di controllo	20
4. Sistema sanzionatorio.....	20
5. Organismo di Vigilanza	21
6. Struttura organizzativa.....	21
7. Procedure aziendali.....	21
8. Sistema delle deleghe e dei poteri	22
9. Formazione e informativa	22
9.1 Personale Dirigente e con poteri di rappresentanza	22
9.2 Altro personale	23
9.3 Informativa a collaboratori esterni e partner	23

1. Introduzione

In linea con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 (nel seguito del documento solo il “Decreto” o “Decreto Legislativo”), il presente documento descrive il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** (nel seguito solo il “Modello” o il “Modello Organizzativo”) di **Kreston GV Italy S.r.l.** (di seguito solo “Kreston GV Italy”).

Esso riporta le prescrizioni interne che Kreston GV Italy S.r.l. ha deciso di porre in essere al fine di indirizzare la compliance ai dettami previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente modello risponde alle seguenti esigenze di Kreston GV Italy:

- a. descrivere il contenuto e le finalità del D.Lgs. 231/2001;
- b. elencare e descrivere i reati presupposto, individuare le aree sensibili in cui i reati stessi possono essere commessi e predisporre i protocolli per disciplinare le modalità operative aziendali atte a ricondurre i rischi di commissione dei reati presupposto al di sotto della soglia di accettabilità individuata dalla Società;
- c. valutare per ogni reato presupposto il livello di rischio come prodotto della probabilità di commissione del reato nelle aree sensibili e dell’impatto delle possibili conseguenze (definite dalle sanzioni previste dal Decreto);
- d. adottare il Codice Etico aziendale, sensibilizzando tutti i destinatari ad uno scrupoloso rispetto;
- e. definire i criteri di nomina, i compiti e le responsabilità dell’Organismo di Vigilanza e le modalità di segnalazione delle violazioni al Modello Organizzativo;
- f. strutturare un sistema integrato di controlli finalizzato a verificare la concreta attuazione e l’efficacia del Modello Organizzativo;
- g. sottolineare la necessità delle attività di formazione e comunicazione finalizzate alla conoscenza del modello e dei documenti ad esso collegati da parte di tutti i destinatari dello stesso;
- h. prevedere un sistema sanzionatorio per i comportamenti non conformi al modello.

2. Esenzione della Responsabilità amministrativa e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede quale modalità esimente dalla responsabilità amministrativa prescritta dal Decreto, che la società dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b) di aver affidato, ad un organo interno, il cosiddetto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l’aggiornamento;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo attuato dalla società;
- d) non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede inoltre che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali e di evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali;
- c) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- e) prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente;
- f) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

In concreto le società per poter essere esonerata dalla responsabilità penale devono:

- a) dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;
- b) definire una struttura organizzativa, in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni e di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- c) formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla "segregazione dei compiti" tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio;
- d) assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- e) prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
- f) comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, e tutti gli altri strumenti atti ad impedire la commissione di atti illeciti;
- g) costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza;
 - i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
 - che valuti l'adeguatezza del modello, vigili sul suo funzionamento e curi il suo aggiornamento;
 - che operi con continuità di azione, in stretta connessione e avvalendosi delle funzioni aziendali.

3. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa

italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, in particolare:

- la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea,
- la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri,
- la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito gli "enti"), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che materialmente ha commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati in oggetto siano stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico delle società mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto alle società che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

4. Finalità del modello

Le finalità del presente documento (comprensivo dei documenti ad esso allegati) sono quelle di:

- a) prevenire e ragionevolmente limitare, nell'ambito dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, i rischi connessi all'attività aziendale mirando ad eliminare la possibilità che si dia luogo ad eventuali condotte illegali;
- b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Kreston GV Italy, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/01 e riportate nel Modello Organizzativo, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di Kreston GV Italy;
- c) ribadire che Kreston GV Italy non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico - sociali cui Kreston GV Italy intende attenersi.

5. Destinatari del Modello Organizzativo

Il presente Modello ha quali destinatari finali per la sua adozione ed applicazione:

- Tutti i dipendenti di Kreston GV Italy (anche se distaccati all'estero);
- Tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo di Kreston GV Italy;
- tutti coloro che collaborano con Kreston GV Italy in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, lavoratori in somministrazione);

- coloro i quali (collaboratori e/o professionisti), pur non essendo dipendenti di Kreston GV Italy, operano su mandato o per conto della stessa, o comunque, nei confronti dei terzi operino in nome e per conto di Kreston GV Italy.

Tutti i destinatari del Modello Organizzativo sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute in esso e le sue procedure correlate.

I soggetti terzi che hanno rapporti con Kreston GV Italy devono essere informati dell'esistenza e dell'adozione, da parte di Kreston GV Italy, del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del relativo Codice Etico, il cui testo è portato a loro conoscenza, impegnandoli al rispetto del suo contenuto. Al riguardo, nei contratti e negli accordi stipulati con i terzi sono inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento tenuto da loro stessi, o, dai propri incaricati/collaboratori, posto in essere in contrasto con le regole e i principi di cui al Codice Etico e del Modello Organizzativo, consentirà a Kreston GV Italy di risolvere il contratto di lavoro.

6. Struttura del Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo di Kreston GV Italy è un insieme organico di principi, regole, protocolli, procedure, responsabilità, funzionali alla prevenzione dei singoli reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed al controllo delle singole attività a rischio di commissione reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Modello Organizzativo di Kreston GV Italy è costituito, oltre che dal presente documento che rappresenta la sua Sezione introduttiva, dai seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:

- Il Codice Etico e le linee guida di comportamento societario (Allegato A);
- Il risk assessment (Allegato B)
- Le singole aree sensibili ed i relativi protocolli di controllo (Allegato C);
- Il sistema sanzionatorio (Allegato D);
- Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza (Allegato E);
- L'organigramma aziendale (Allegato F).
- Procedure aziendali (Allegato G), tra le quali sono ricomprese la procedura omaggi (G.1) e la procedura whistleblower (G.2)

Oltre ai singoli protocolli di controllo descritti all'interno dell'Allegato C, il Modello Organizzativo richiama le singole Procedure operative predisposte da Kreston GV Italy per il corretto svolgimento di tutte le attività aziendali e per rispondere anche ad altre esigenze normative.

Poiché il Modello Organizzativo, in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), deve essere un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", esso è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Kreston GV Italy.

Spetta all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti nel contesto organizzativo aziendale e di carattere normativo, se previsti da futuri mutamenti del D.Lgs. 231/2001.

A tal proposito si precisa che nel caso in cui dovessero rendersi necessarie – per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi – modifiche ed integrazioni, tali modifiche dovranno essere rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo consenso dell'Organismo di Vigilanza.

7. I reati e gli illeciti presupposto della responsabilità organizzativa

Il Decreto prevede una serie di reati, che possono far sorgere la responsabilità dell'ente. Si riportano, di seguito, le fattispecie di reato contemplate dalla normativa, suddivise per categoria di riferimento.

7.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:

- a) malversazione a danno dello stato (art. 316 bis. c.p.)
- b) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- c) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee (art. 640, c. 2, n.1 c.p.);
- d) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- e) frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

7.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- a) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies);
- b) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.);
- c) documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- d) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.);
- e) diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art.615-quinquies c.p.);
- f) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.);
- g) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies c.p.);
- h) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.);
- i) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.);
- j) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.);
- k) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.).

7.3 Delitti di criminalità organizzata:

- a) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- b) associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.),
- c) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- d) sequestro di persona a scopo o di estorsione (art. 630 c.p.),
- e) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90),
- f) tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis per agevolare l'attività dell'associazioni previste allo stesso articolo (L.203/91);
- g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. (art. 407 c.p.p.);

7.4 Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione:

- f) concussione (art. 317 c.p.);
- g) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- h) corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- i) circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- j) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- k) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- l) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e 321 c.p.)
- m) pene pe ril corruttore (art. 321 c.p.);
- n) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- o) peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- p) traffico di illecite influenze (art. 346-bis c.p.).

7.5 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento:

- a) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.),
- b) alterazione di monete (art. 454 c.p.),
- c) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.),
- d) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.),
- e) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.),

- f) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.),
- g) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.),
- h) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.),
- i) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- j) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

7.6 Delitti contro l'industria e il commercio:

- a) turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
- b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.),
- c) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.),
- d) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),
- e) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.),
- f) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.),
- g) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.),
- h) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.),

7.7 Reati societari:

- a) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.),
- b) fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- c) false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- d) impedito controllo (art. 2625 c.c.),
- e) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.),
- f) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.),
- g) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 2628 c.c.),
- h) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.),
- i) omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.),
- j) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.),
- k) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.),
- l) corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- m) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- n) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.),
- o) aggio (art. 2637 c.c.),
- p) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

7.8 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, tra cui rientrano i seguenti:

- a) associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- b) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- c) assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- d) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- e) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- f) finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.),
- g) sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- h) attentato per finalità terroristiche (art. 280 c.p.),
- i) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 – bis c.p.),
- j) atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- k) sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.),
- l) sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- m) istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- n) cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- o) cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- p) banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- q) assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- r) impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976 art. 1);
- s) danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976 art. 2);
- t) sanzioni (L.422/1989, art. 3);
- u) pentimento operoso (D.Lgs. 625/1979 art.5)
- v) convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

7.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

- a) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

7.10 Delitti contro la personalità individuale:

- a) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- b) prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- c) pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma);
- d) detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- e) pornografia virtuale (art. 600-quater-1 c.p.);
- f) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- g) tratta di persone (art. 601 c.p.);

- h) alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- i) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- j) adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

7.11 Abusi di mercato o “Reati di Market Abuse”:

- a) abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- b) manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- c) divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- d) divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

7.12 Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- a) omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- b) lesioni personali colpose (590 c.p.).

7.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- a) ricettazione (art. 648 c.p.)
- b) riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- c) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- d) autoriciclaggio (648-ter, 1 c.p.).

7.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai reati contemplati dalla Legge 633/41 in materia di “protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”:

- a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis).
- b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3);
- c) Abusa duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1);

- d) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171, legge n. 633/1941 comma 2);
- e) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate, o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n. 633/1941);
- f) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n. 633/1941);
- g) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n. 633/1941).

7.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- a. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

7.16 Reati ambientali:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis);
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- c) Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.);
- d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);
- e) Circostanze aggravanti (art. 452-octies);
- f) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.),
- g) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1 e art. 2);
- h) scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137);

- i) attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- j) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 257);
- k) traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- l) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- m) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260)
- n) false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI –area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis);
- o) inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8);
- p) inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. 202/2007, art. 9).
- q) cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3);

7.17 Reati transnazionali:

- b) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- c) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- d) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

7.18 Reati transnazionali:

- a) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- b) associazione di tipo mafioso (art. 416 –bis c.p.);
- c) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9710/1990 N. 309);
- d) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. N.186/1998);
- e) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater – D.P.R. 23/01/1973 N. 43);
- f) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

7.19 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- 8 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3-3-bis, D.Lgs. 25/1998, n. 286);
- a) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998).

7.20 Razzismo e xenofobia

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).

7.21 Frode in competizioni sportive

Frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

7.2 Reati transnazionali:

- a) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- b) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9/10/1990, n. 309)
- c) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291-quater D.P.R. 23/1/1973, n. 43);
- d) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- e) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- f) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- g) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, c.p.).

7.22 Reati tributari:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 70);

8. Responsabilità della società

Il Decreto prevede la responsabilità della società per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi nel suo interesse o suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone, che esercitano di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti Soggetti Apicali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cosiddetti Soggetti Sottoposti).

L'art. 8 specifica inoltre che l'ente può essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

A proposito dei soggetti cosiddetti sottoposti, è da intendersi soggetto sottoposto anche il soggetto che non necessariamente ha un rapporto di lavoro subordinato, ma è considerato tale “quel prestatore di lavoro che, pur non essendo “dipendente” dell’ente, abbia con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo”.

Sintetizzando, la responsabilità della società si suppone esistente se:

- a. l’autore del reato è identificato e l’ente non è dotato di un Modello Organizzativo; nel caso in cui l’ente sia dotato di un Modello Organizzativo, se non riesce a dimostrare l’efficacia dello stesso.
- b. L’autore del reato non è identificato e l’ente non ha un Modello Organizzativo o il Modello è carente od inefficace.

La responsabilità amministrativa della società si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo.

Il Decreto sancisce la regola che, nel caso di “trasformazione dell’ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto”.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica,...) sono, pertanto, irrilevanti per la responsabilità della società: la nuova società sarà destinataria delle sanzioni applicabili all’ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che la società risultante dalla fusione, anche per incorporazione, “risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla funzione”.

8.1 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

Riguardo i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa, la norma prevede tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato alla società:

- a) che un soggetto che riveste posizione apicale all’interno della sua struttura, ovvero un sottoposto, abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società;
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche derivi da una “colpa di organizzazione” dell’ente consistente nel non aver istituito un efficiente ed efficace sistema di controllo interno finalizzato alla prevenzione dei reati.

Da ciò deriva che non è prefigurabile una responsabilità dell’ente ove la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi ovvero nell’ipotesi in cui all’ente non sia imputabile alcuna “colpa organizzativa”.

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo abbia adottato ed efficacemente attuato un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (art. 6 del Decreto) idoneo a prevenire al commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Con riferimento all'ambito territoriale di applicazione del Decreto, il contenuto dell'articolo 4 prevede che l'ente è sanzionabile in Italia per i reati commessi all'estero nel caso in cui:

- a) il reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- b) l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) ci si trovi nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)
- d) nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

8.2 Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato possono essere di quattro tipi:

- ◆ sanzioni di tipo pecuniario;
- ◆ sanzioni di tipo interdittivo;
- ◆ sanzioni legate alla confisca del profitto;
- ◆ pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10,11 e 12 del Decreto costituisce la sanzione fondamentale, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reato. Quando il giudice ritiene la società responsabile, la sanzione pecuniaria è sempre applicata ed è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote", da un numero minimo di cento ad un massimo di mille e con un valore pro quota variabile, a seconda della gravità del reato presupposto, del grado di responsabilità della società, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti, tenuto conto anche delle condizioni economiche e patrimoniali della società (art. 11 D.Lgs. 231/2001)

Il Decreto, all'art. 12, prevede casi di riduzione della sanzione pecuniaria quando si è in presenza di *"fatti di particolare tenuità ovvero di condotte riparatorie da parte dell'ente"*.

Il concetto di "tenuità" si riflette nel comma 1, lettere a) e b), e prevede la riduzione nel caso in cui:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato alcun vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di modico valore.

Il requisito della "condotta riparatoria" si sviluppa invece attraverso il comma 2, lettere a) e b) secondo cui la sanzione è ridotta se:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In particolare le principali sanzioni interdittive concernono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione della confisca è irrogabile con la sentenza di condanna e prevede, come disposto dall'articolo 19, la confisca dei beni, del denaro o di altre utilità date o promesse per determinare o istigare alla commissione del reato, e del profitto del reato, da intendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato.

Nel caso in cui non sia possibile colpire direttamente il prezzo o il profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione, a spese dell'ente, della sentenza di condanna, secondo l'articolo 18 del D.lgs. 231, può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

9. Il Modello Organizzativo di Kreston GV Italy

Kreston GV Italy ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di indirizzare la compliance ai dettami del D.Lgs. 231/2001.

Esso si compone dei seguenti documenti:

- a) Una Parte Generale, che ha il compito di illustrare le modalità con cui Kreston GV Italy ha indirizzato la compliance e la struttura del Modello;
- b) Una Parte Speciale, dettagliata con le modalità con cui Kreston GV Italy intende indirizzare la compliance;
- c) Degli allegati, a completamento dell'informativa riportata nei documenti citati precedentemente:
 - a. Allegato A: Codice Etico;
 - b. Allegato B: Risk Assessment;

- c. Allegato C: Aree Sensibili e Protocolli di controllo;
- d. Allegato D: Sistema Sanzionatorio;
- e. Allegato E: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- f. Allegato F: Struttura Organizzativa.

Poiché il Modello Organizzativo, in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), deve essere un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", esso è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Kreston GV Italy.

Spetta all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti nel contesto organizzativo aziendale e di carattere normativo, se previsti da futuri mutamenti del D.Lgs.231/2001.

A tal proposito si precisa che nel caso in cui dovessero rendersi necessarie – per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi – modifiche ed integrazioni che abbiano carattere sostanziale, tali modifiche dovranno essere rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Laddove le modifiche riguardino aspetti che abbiano carattere formale (es. modifiche intervenute nella struttura organizzativa che si traducono nella necessità di aggiornare la "Parte speciale B" del modello) tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Delegato.

SEZIONE II: PARTE SPECIALE

1. Codice Etico

Il Codice Etico è il documento elaborato ed adottato in via autonoma da Kreston GV Italy per comunicare a tutti i propri portatori di interessi, principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali cui Kreston GV Italy chiede di uniformarsi.

Se ne pretende il rispetto da parte di tutti coloro che operano in Kreston GV Italy e che con essa intrattengono relazioni contrattuali. Il Codice Etico di Kreston GV Italy, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione, è riportato nell'“Allegato A: Codice Etico”.

2. Risk Assessment

Attraverso un esame del contesto aziendale e della documentazione aziendale e attraverso una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura interna, si è proceduto a:

- i. individuare le aree a rischio di commissione dei reati presupposto ed ad individuare le aree sensibili;
- ii. adottare dei protocolli per disciplinare le modalità operative aziendali e ricondurre i rischi di commissione dei reati presupposto al di sotto della soglia di accettabilità individuata dalla società
- iii. individuare il livello di rischio da associare ad ogni reato presupposto.

I reati presupposto, le aree sensibili e i protocolli sono descritti nel documento aree sensibili e protocolli, mentre la valutazione del rischio per ogni reato presupposto è riportata nel documento Risk Assessment che specifica:

- impatto previsto per ogni singola tipologia di reato;
- probabilità di accadimento di ogni singolo reato presupposto, valutata nell'attuale contesto organizzativo;
- valutazione del rischio per ogni singolo reato presupposto, definito dal prodotto dell'impatto per la probabilità.

3. Aree sensibili e protocolli di controllo

Una descrizione dettagliata delle attività di analisi svolte da Kreston GV Italy in merito a quanto disciplinato dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 è riportata nell'Allegato C "Aree Sensibili e Protocolli di controllo”.

4. Sistema sanzionatorio

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello Organizzativo, è condizione essenziale per garantire l'effettività del modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello Organizzativo sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello Organizzativo stesso possano determinare.

In particolare, la società si avvale di un sistema sanzionatorio (di seguito il "Sistema Sanzionatorio") che:

- a) è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- b) individua le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- c) prevede una apposita procedura di erogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio.

La Società ha redatto ed adottato il Sistema Sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, il quale forma parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo come "Allegato D: Sistema sanzionatorio".

5. Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione e di curarne il relativo aggiornamento, si è affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza di Kreston GV Italy è stato nominato da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per il dettaglio delle regole previste per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza aziendale, si rimanda alla "Parte speciale E: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

6. Struttura organizzativa

La Struttura Organizzativa di Kreston GV Italy, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzativo della società, è riportata nella "Parte speciale F: Struttura Organizzativa" e rappresenta la mappa delle aree della società e delle relative funzioni che sono attribuite ad ogni area, con l'indicazione nominativa dei responsabili di Area.

7. Procedure aziendali

Kreston GV Italy si è dotata di una struttura di procedure formalizzate, a disciplina delle principali attività operative ed a conoscenza e disposizione di tutti i dipendenti di Kreston GV Italy.

Per ogni procedura è stata chiaramente identificata la Funzione responsabile sia della sua redazione che delle eventuali revisioni. E' stato inoltre disciplinato l'iter autorizzativo cui le stesse procedure devono essere sottoposte prima di poter essere ufficialmente rese esecutive.

Tale iter autorizzativo si sostanzia come di seguito definito:

- i singoli responsabili di Funzione hanno il compito, per le attività di competenza, e sulla base delle conoscenze maturate sugli argomenti da trattare, di redigere le procedure aziendali;
- la bozza di procedura deve essere sottoposta alla revisione ed approvazione dei Responsabili di Funzione aziendale cui la Funzione riferisce;
- una volta approvata dal Responsabile di Funzione la procedura deve essere visionata dall'Organismo di Vigilanza affinché ne possa valutare la coerenza con quanto disciplinato dal Modello Organizzativo;
- la procedura deve poi essere approvata ufficialmente dal Consiglio di Amministrazione.

8. Sistema delle deleghe e dei poteri

Il principio cui Kreston GV Italy ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega di poteri corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma di Kreston GV Italy.

9. Formazione e informativa

Ai fini dell'attuazione del Modello Organizzativo, Kreston GV Italy organizzerà la formazione del personale in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza. La formazione sarà effettuata secondo le modalità indicate dall'Organismo di Vigilanza, al fine di comprendere al proprio interno tutti gli interessati ed il personale coinvolto dall'applicazione ed implementazione del Modello Organizzativo.

9.1 Personale Dirigente e con poteri di rappresentanza

La formazione del personale Dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza della Società, deve avvenire sulla base di corsi di formazione e aggiornamento mirati e, per i neo assunti, anche di un'informativa contenuta nella lettera di assunzione.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i Responsabili di Funzione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del Modello Organizzativo.

9.2 Altro personale

La formazione della restante tipologia di personale dovrà avvenire sulla base di una nota informativa interna, che, per i neo assunti, verrà allegata alla lettera di assunzione.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i Responsabili di Funzione, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del Modello Organizzativo.

9.3 Informativa a collaboratori esterni e partner

Tutti i soggetti esterni alla Società (collaboratori, fornitori, consulenti, professionisti, ecc.) dovranno essere opportunamente informati in merito all'adozione da parte della Società di un Modello Organizzativo includente, tra gli altri documenti, il Codice Etico.

A tal fine Kreston GV Italy comunicherà a tutti i fornitori l'esistenza di un indirizzo internet (www.krestonitaly.it) nel quale è possibile visionare un estratto del Modello Organizzativo ed un estratto del Codice Etico. Verrà inoltre, chiesto loro il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.